



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza del 31/07/2026

Deliberazione n° 28

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026
----------	---

L'Anno **duemilaventisei**, il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **18:41** e seguenti nell'Ufficio Municipale di Casole D'Elsa, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di 1a convocazione per trattare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Andrea Pieragnoli	Presidente	Presente
Marco Maffei	Consigliere	Presente
Ivan Ceccherini	Consigliere	Presente
Isabella Quaglia	Consigliere	Presente
Barbara Pini	Consigliere	Presente
Alessandra Bongiorno	Consigliere	Presente
Grazia Pacini	Consigliere	Presente
Raffaele Salis	Consigliere	Assente Giustificato
Giuseppe Edmondo Di Benedetto	Consigliere	Presente
Alfio Barbagallo	Consigliere	Presente
Giulio Pacella	Consigliere	Presente
Salvatore Spedale	Consigliere	Presente
Federico Verponziani	Consigliere	Presente

Numero totale PRESENTI: **12** – ASSENTI: **1**

Presiede Pieragnoli Andrea nella sua qualità di PRESIDENTE e partecipa il SEGRETARIO Giofrè Gianluca che cura la redazione del presente verbale.

Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 52 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

EVIDENZIATO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2026 è stato prorogato al 28 febbraio 2026 con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025, pubblicato nella G.U. del 31 dicembre 2025 n. 302, e risulta pertanto a oggi scaduto;

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5^{quiquies} D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del*

proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;

DATO ATTO che il termine del 30 aprile fissato a livello nazionale per l'approvazione da parte dei Comuni della manovra TARI è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 677 L. 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il quale prevede che *«all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio"»;*

CONSIDERATO che il differimento dei termini di approvazione della manovra TARI rende opportuno disciplinare in modo specifico i termini di riscossione della Tassa nel periodo precedente all'approvazione del PEF e delle tariffe TARI da parte del Comune, per evitare problemi nella copertura dei costi del Servizio di igiene urbana;

CONSIDERATO altresì che, per quanto riguarda la TARI applicabile dal 2026, appare opportuno normare in modo specifico a livello regolamentare la disciplina del *«Bonus sociale rifiuti»* introdotta a fronte di quanto disposto dall'art. 57bis D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, attuata dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, avente ad oggetto *«Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate»* e le cui modalità applicative sono state disposte da ARERA con la Delibera 355/2025/R/RIF e con il relativo Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR), al fine di coordinare il nuovo *«Bonus sociale per i rifiuti»* istituito a livello nazionale dal Legislatore e da ARERA e le eventuali ulteriori agevolazioni basate sull'I.S.E.E. concesse dal Comune, tenuto conto che, in base ai chiarimenti forniti da ARERA in data 29 aprile 2026, il Bonus nazionale deve essere quantificato sull'importo della TARI/tariffa corrispettiva del 2025 prima dell'applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva, quali, per esempio, le agevolazioni riconosciute a livello locale, eventualmente già corrisposte per il medesimo anno, come disposto dall'art. 9, comma 1 del TUBR;

CONSIDERATO che tali modifiche rendono quindi opportuno procedere all'aggiornamento del vigente Regolamento TARI, al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto con la normativa primaria;

RITENUTO, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi a oggetto la disciplina della TARI, di approvare il relativo Regolamento entro il termine del 31 luglio 2026, al fine di attribuirgli efficacia dal 1° gennaio 2026, riservando eventuali ulteriori aggiornamenti di tale atto ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;

VISTO l'art. 1, comma 108 la L. 30 dicembre 2025 n. 199, il quale ha previsto che *«i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione»;*

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso in data 22/07/2026 n.19, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D. Lgs.n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del settore economico finanziario e tributi;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

RILEVATO l'esito della votazione, avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:

Presenti n.12
Votanti n.12
Favorevoli n.12
Contrari n.-
Astenuiti n.-

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI), unito alla presente delibera quale «*Allegato A*», per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 5*quiquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, le modifiche regolamentari approvate con la presente deliberazione avranno efficacia dal 1° gennaio 2026, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
3. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 108 L. 30 dicembre 2025 n. 199, il regolamento approvato presterà efficacia a seguito della sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;
4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera e il relativo regolamento TARI dovranno essere pubblicati sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2026, anche se solo a fini statistici;
5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione espressa nelle forme di legge, ed avente il seguente esito:

Presenti n.12
Votanti n.12
Favorevoli n.12
Contrari n.-
Astenuiti n.-

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il SINDACO

Gianluca Gioffré

Il SEGRETARIO

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Casole D'Elsa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.